

N. 1018/13 Sent.



CONTENZ. N. 1146/2010
CRONOL. N. 4136/2013
REPERT. N. 2222/2013
COMUNICAZ. N. 2
DEP. MINUTA _____
P.M. _____
Esente da bollo L.488/99

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore **Dott. Antonella IOFFREDI** in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

OGGETTO:
Altri contratti atipici

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa da:

e , rappresentati e difesi dall'avv.

Giovanni Franchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in
Parma Galleria Polidoro n. 7;

- ATTORI -

contro

, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.

Giuseppe Pizzigoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in

Parma str. Farini n. 25

- CONVENUTA -

Causa Civile iscritta al n. **1146/10** del Ruolo Generale ed assegnata a
sentenza sulle seguenti conclusioni:

TRIBUNALE DI PARMA
ESATTI DIRITTI DI
DI COPIA
DI CERTIFICATO
CON MARCHE DA
BOLLO € 2166
PARMA, 2013-13
PARMA, 2

h'

ATTORI:

v. atto di citazione

CONVENUTA:

v. verbale di udienza in data 27 marzo 2013

FATTO E DIRITTO

Gli attori hanno convenuto in giudizio la

e

al fine di sentire, in via principale:

- accertare la responsabilità contrattuale di quest'ultima, per violazione della diligenza professionale, in relazione all'illecito prelevamento della somma complessiva di euro 5.910,00, da parte di ignoti, mediante due bonifici bancari, eseguiti in data 20 e 22 ottobre 2008, tramite il servizio Banklink.net sul proprio conto corrente;
- pronunciare conseguentemente la risoluzione per inadempimento del contratto relativo a detto servizio, ex art. 1564 c.c.;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, quantificati nella misura della somma prelevata, nonché del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., oltre ad interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2 c.c.



Essi, in particolare, hanno allegato che le operazioni sarebbero state eseguite dalla banca in violazione della clausola contrattuale, in base alla quale l'istituto di credito avrebbe potuto eseguire l'ordine solo a seguito di conferma scritta, anche tramite fax; e che, comunque, la banca avrebbe contravvenuto al proprio dovere di diligenza professionale, non avendo provveduto ad adottare mezzi idonei ad evitare illecite intrusioni nel proprio sistema informatico.

A parere di questo organo giudicante, la domanda proposta dagli attori appare fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.

Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte convenuta, stante l'irrelevanza delle stesse ai fini del decidere.

Nel merito, parte convenuta ha contestato le avverse pretese ed ha allegato che, nel caso di specie, non sarebbe stato attivato il servizio Banklink.net, bensì quello di Home Banking, che, a differenza del primo, non prevede che la banca proceda ad eseguire le disposizioni impartite dal cliente in via elettronica solo a seguito di ricezione, anche via fax, di conferma scritta del numero e dell'importo complessivo delle disposizioni medesime.

In ogni caso, parte convenuta ha allegato di avere agito con la doverosa diligenza, dal momento che, attraverso propri accertamenti interni, sarebbe stata esclusa qualsiasi violazione del sistema informatico della banca attraverso il tentativo di immissione di credenziali errate sia in fase di

accesso che in fase dispositiva, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo illegittimo dei codici di accesso e dispositivi sarebbe da imputare ad un'acquisizione degli stessi da parte di terzi.

In proposito, la banca, pur avendo fatto uso della formula ipotetica, non ha, comunque, specificamente messo in dubbio che vi sia stato un uso delle credenziali degli attori da parte di terzi non autorizzati, così come allegato dai primi. Tale circostanza deve, pertanto, essere considerata non contestata.

Quanto al resto, se è vero che, nel caso di specie, non è stato stipulato tra le parti un contratto Banklink.net, come sostenuto dagli attori, bensì un contratto di Home Banking (v. docc. 4 e 5 di parte convenuta), è, altresì, vero che la banca è, comunque, tenuta, ex art. 1176, cpv c.c., nell'osservanza della diligenza professionale, a predisporre e mettere a disposizione del cliente tutti i presidi necessari al fine di evitare le conseguenze di prevedibili illecite intrusioni da parte di terzi nel proprio sistema informatico.

Non basta, pertanto, in proposito, che l'istituto di credito fornisca prova, come nel caso di specie, che non sia stato registrato il tentativo di immissione di credenziali errate sia in fase di accesso che in fase dispositiva, e che, conseguentemente, l' utilizzo illegittimo dei codici di accesso e dispositivi sia da imputarsi ad un'acquisizione degli stessi da parte di terzi.

Infatti, la presunzione di responsabilità contrattuale della parte inadempiente, imposta dall'art. 1228 c.c., può considerarsi superata solo qualora la banca assolva all'onere probatorio posto a suo carico di dimostrare che le credenziali fornite al cliente sono entrate in possesso di terzi per una condotta colposa del cliente medesimo. Tale circostanza non è stata, tuttavia, provata ma neppure allegata in questa sede dalla convenuta.

Pertanto, poiché notoriamente sussiste la possibilità di intrusioni indebite da parte di terzi nel sistema informatico di una banca a prescindere da comportamenti negligenti dei clienti, deve addossarsi a quest'ultima la conseguente responsabilità ove, come nel caso di specie, essa non abbia messo a disposizione del proprio cliente idonei accorgimenti tecnici, quale quello, invece, accordato nel servizio di Banklink.net o, più semplicemente, ad esempio, quello di conferma dell'ordine impartito (o ricevuto) via Sms.

Poiché, nel caso di specie, il contratto concluso tra le parti risulta avere ad oggetto prestazioni periodiche di servizi, si ritiene che esso sia regolato dall'art. 1677 c.c., in materia di appalto, secondo il quale devono trovare applicazione, in quanto compatibili, non solo le disposizioni del relativo capo, ma anche quelle relative al contratto di somministrazione ed, in particolare, dunque, l'art. 1564 c.c., il quale prescrive che *"In caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole*

importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti".

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussistano i presupposti di cui al citato art. 1564 c.c. , il contratto stipulato tra le parti deve, pertanto essere risolto e la convenuta deve, conseguentemente, essere condannata al risarcimento del danno subito dagli attori, pari ad euro 5.910,00.

Non si ritiene, al contrario, che sussistano i presupposti di cui all'art. 2059 c.c. per il risarcimento del danno non patrimoniale.

Trattandosi di debito di valore, su detta somma sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data dei prelievi alla data di pubblicazione della sentenza e gli interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data al saldo.

La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un quarto.

P. Q. M.

Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori, risolve il contratto di servizio di banca telematica stipulato tra _____ e _____, in data 23.8.2005;

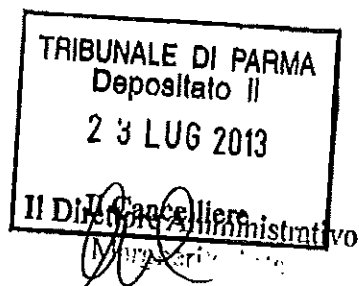
per l'effetto, dichiara tenuta e condanna _____ e _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, a

risarcire i danni subiti da _____, che liquida in complessivi euro 5.910,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data al saldo.

Rigetta nel resto.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura di tre quarto, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 1.260,00, di cui euro 133,50 per spese esenti, oltre Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante quarto.

Parma, 1.7.2013



Il Giudice Unico
dott.ssa Antonella Ioffredi

